



Dott. FRANCO CEDERNA
NOTAIO

REPERTORIO N. 144476

RACCOLTA N. 40292

**ATTO DI INTEGRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei,
il giorno venticinque del mese di marzo,
in Tirano, nello Studio in Largo Risorgimento n. 8.
Innanzi di me dr. **Franco Cederna**, Notaio in Sondrio, iscritto
nel Collegio Notarile di Sondrio, è comparso il signor
- **ANDREOLA ERMINIO**, nato a Valfurva il giorno 14 maggio 1950,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente
del Comitato Direttivo in rappresentanza della Associazione
denominata "**CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS**", con sede in
Valfurva, Frazione S. Antonio, Via Gleira n. 25, codice
fiscale n. 00529300147.

Detto comparante della cui identità personale io Notaio
sono certo,

premette

- che con verbale delle deliberazioni dell'assemblea dei soci
dell'Associazione "**CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS**" di
cui all'atto a rogito Notaio Franco Cederna di Sondrio in
data 28 ottobre 2020 repertorio n. 136146/34417 registrato a
Sondrio il 17 novembre 2020 al n. 8889 serie 1T, venne
deliberato, tra l'altro, di adottare, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 117/2017, un nuovo integrale testo di statuto
sociale, nonché di modificare la denominazione sociale
dell'Associazione da "**CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ONLUS**" a
"**CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ETS**", modifica, così come
espressamente previsto all'art. 23 dello Statuto Sociale,
condizionata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro
Unico del Terzo Settore;
- che lui medesimo venne delegato ad introdurre nel verbale
di cui sopra le modifiche che fossero eventualmente richieste
dalle competenti autorità;
- che volendosi procedere all'iscrizione presso il Registro
Unico degli Enti del Terzo Settore, si rende opportuno
modificare l'art. 23, eliminando le disposizioni ivi previste
per l'operatività durante il periodo transitorio della
disciplina in materia di ONLUS;
- che la predetta modifica non altera in maniera sostanziale
lo statuto sociale e pertanto può essere adottata dal signor
ANDREOLA ERMINIO in forza del mandato a lui conferito in sede
assembleare;

ciò premesso

il comparante, come sopra autorizzato, dichiara di
aggiornare, rettificando l'art. 23 dello Statuto Sociale,
rimanendo fermi ed invariati tutti gli altri articoli dello
statuto allegato al citato atto a mio rogito repertorio n.
136146/34417 del 28 ottobre 2020 come segue:

"Art. 23 -

AGENZIA DELLE ENTRATE
DI SONDRIO
REGISTRAZIONE ESEGUITA
IL 26 marzo 2026
N. 3005 Serie: 1T
Esente

Norme sull'estinzione e sulla devoluzione del patrimonio

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Nel caso in cui lo scopo istituzionale sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve adeguare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento, la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dalle altre norme di legge."

Il comparante richiede le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed in particolare quelle previste all'art. 82 terzo e quinto comma.

Il testo aggiornato dello statuto con la modifica al medesimo come sopra apportata si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparante mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparante che lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 11.50 (undici e cinquanta) nel foglio di cui consta scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in pagine quattro.

F.to Erminio Andreola

F.to Franco Cederna Notaio



Dott. FRANCO CEDERNA
NOTAIO

Allegato "A" all'atto n. 144476/40292 di repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata:

"CHARITAS VALTELLINA SUPERIORE ETS"

Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La struttura dell'Associazione, che persegue le finalità di interesse generale indicate nell'art. 3, è ispirata ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia e garantisce l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione, originariamente costituita per iniziativa pastorale delle Parrocchie della zona pastorale di S. Colombano, Valtellina Superiore, in collegamento con la Caritas diocesana, nella propria autonomia strutturale ed organizzativa, collabora con le predette istituzioni, per il comune perseguimento di fini di solidarietà e la comune promozione di ogni forma ed iniziativa di volontariato.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in comune di Valfurva (provincia di Sondrio) Frazione S. Antonio, via Gleira 25, presso l'immobile denominato "LA NOSTRA BAITA", di proprietà della parrocchia di S. Nicolò Valfurva.

Art. 3 - Attività di interesse generale e Scopo dell'Associazione

L'Associazione esercita in via principale e senza scopo di lucro le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs 117/2017 e precisamente:

- lettera a) "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni";

- lettera c) "prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

Scopo dell'Associazione è di offrire ospitalità ed assistenza specifica alle persone, affette da gravi problemi di handicap fisico e/o psichico, o in condizione di disagio del territorio della Comunità Montana Alta Valtellina, coincidente con i comuni di Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valfurva e Valdidentro e in casi particolari provenienti da altri comuni.

L'ammissione avverrà dietro segnalazione/richiesta dei Servizi sociali pubblici (Aziende sanitarie e/o Uffici di piano) che forniranno valutazioni individuali specifiche.

L'Associazione persegue le sue finalità attraverso:

- attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione, di riabilitazione, di socio-riabilitazione ed educative, mediante attività di stimolazione corporea, uditiva, ritotattile, motoria, sportiva, esecuzione di lavorazioni semplici;

- progetti di integrazione sociale, promozione e realizzazione di iniziative capaci di sensibilizzare il territorio sulle tematiche della disabilità e del disagio creare momenti di confronto utili alla ricerca delle soluzioni alle problematiche più emergenti.

Al fine di favorire l'accesso alla struttura, l'Associazione potrà provvedere al trasporto degli utenti ed istituire il servizio di mensa.

L'Associazione potrà inoltre svolgere le suddette attività anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, nonché attraverso la partecipazione a reti associative ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi e nell'ambito delle proprie attività, cooperare con Enti pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione ai sensi del titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione:

- di quelle ad esse strettamente connesse;
- di attività secondarie e strumentali che siano svolte entro i limiti di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dei decreti collegati.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salva la facoltà degli associati di recedervi.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5 - Ammissione degli associati

Possono far parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, in generale le persone che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa, condividendone ed accettandone le finalità, che accettino il presente Statuto impegnandosi alla sua osservanza, e versino all'atto dell'iscrizione un'eventuale quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Il Comitato direttivo può accogliere anche l'adesione di enti giuridici, nella persona di un solo rappresentante, designato con apposita delibera dall'Ente interessato.

L'ammissione di nuovi soci avviene previa domanda motivata da sottoporre a regolare delibera dal Comitato direttivo

dell'Associazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato direttivo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
2. dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona giuridica;

Alla domanda di ammissione delle persone giuridiche dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'eventuale diniego da parte del Comitato Direttivo dovrà essere motivato. Contro il rigetto della domanda è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera motivatamente.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli aderenti

I soci hanno tutti ugual diritti ed eguali doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto e il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa in conformità delle disposizioni del presente Statuto ed alle direttive all'uopo impartite dall'Assemblea, dal Comitato direttivo e dal suo Presidente nell'ambito delle rispettive competenze. Tutti i soci di maggiore età sono chiamati ad esercitare il loro diritto di voto in proprio o per delega scritta alle Assemblee generali dei soci, ordinarie e straordinarie, ad eleggere i membri del Comitato Direttivo e di essere eletto membro del Comitato predetto.

Le cariche associative sono rigorosamente gratuite.

L'associato ha l'obbligo di osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni ritualmente approvati; e di uniformarsi alle disposizioni emanate dagli organi sociali alla stregua delle proprie attribuzioni.

È espressamente escluso qualsiasi tipo di rapporto associativo improntato ad un carattere di temporaneità.

Art. 7 - Recesso, esclusione, morte

I soci decadono per recesso, esclusione e morte. Il socio che, per qualsiasi ragione, cessa di far parte dell'Associazione non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa né può richiedere la restituzione delle eventuali quote associative versate.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Comitato direttivo, sempreché non

abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio annuale in corso, purché la relativa dichiarazione sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale stesso.

L'esclusione di un associato, può essere deliberato dall'Assemblea solo per gravi motivi, ed in particolare nei casi di reiterata inosservanza del presente Statuto, dei provvedimenti degli organi associativi e di eventuali regolamenti interni.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

È garantito il diritto di recesso senza oneri per i soci.

L'associato può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto fra vivi, né per successione per atto di morte.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Comitato direttivo ed il suo Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti.

Art. 9 - L'assemblea

L'Assemblea generale dei soci è formata da tutti gli associati; essa deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, a cura del Comitato direttivo, con avviso comunicato a ciascun socio (con lettera, fax o e-mail) almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa. In questo ultimo caso, se il Comitato direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea totalitaria è validamente costituita anche in difetto di formale convocazione.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo o telematico, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 10 - Funzionamento dell'assemblea

Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente, o in mancanza, dal membro del Comitato direttivo più anziano di età presente in assemblea. In difetto di componenti il comitato direttivo spetta all'Assemblea di eleggere il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea sarà assistito da un segretario anche non socio, per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato direttivo non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 - Funzioni dell'assemblea

All'assemblea generale dei soci sono sempre e comunque riservati i seguenti compiti:

- deliberare sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale e, ove previsto, il bilancio preventivo predisposti dal Comitato direttivo;
- nominare e revocare i componenti del Comitato direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- assumere le delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'avvio di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione;
- adottare le delibere in merito all'esclusione degli associati;
- deliberare in merito all'importo della quota associativa;
- assumere le delibere sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio,
- assumere ogni altra deliberazione su ogni altro argomento ad essa demandato dalla Legge o dal presente Statuto.

All'Assemblea spetta anche l'approvazione dell'eventuale regolamento interno, integrativo del presente Statuto proposto dal Comitato direttivo; la relativa deliberazione deve essere presa con la presenza e la maggioranza previste dal presente statuto per le modifiche statutarie.

Art. 12 - Il comitato direttivo

L'Associazione è amministrata da un comitato direttivo composto da sei membri, nominati dall'Assemblea fra gli associati, che durano in carica tre anni, ferme eventuali ipotesi, di revoca dall'incarico, dimissioni, o cessazione per qualsiasi altra causa dalla qualità di associato. I componenti del comitato sono rieleggibili.

Ai componenti del Comitato direttivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Il comitato direttivo provvede nella sua prima riunione a nominare tra i suoi componenti il Presidente, ed eventualmente un Vice presidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento, nonché facoltativamente, un segretario ed un tesoriere.

Il primo comitato direttivo così come il primo Presidente ed eventualmente i primi Vice presidente, segretario e tesoriere sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione dai soci fondatori e durano in carica per il tempo ivi stabilito. Tutte le suddette cariche sono gratuite ed elettive.

Art. 13 - Funzionamento del comitato direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce, previa convocazione su invito del suo Presidente da farsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso contenente gli argomenti da discutere, la data, l'ora e il luogo della riunione, indirizzato a ciascun membro del comitato, o, nei

casi di particolare urgenza, anche a voce almeno ventiquattro ore prima della adunanza, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, almeno due volte per esercizio sociale annuale, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga comunque opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato, da parte di un quarto dei soci componenti il comitato stesso.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal suo Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale Vice presidente, o, in difetto, dal membro più anziano d'età; il Presidente della riunione è assistito per la redazione del verbale della seduta dal Segretario del comitato se nominato, altrimenti le funzioni di Segretario vengono assunte dal componente il comitato designato dagli intervenuti. Il relativo verbale dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e da colui che svolge le funzioni di segretario.

Il Comitato direttivo delibera validamente con la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui un componente del Comitato direttivo si trovi in una situazione di conflitto di interessi con l'Associazione, si applicano le disposizioni dell'art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 14 - Funzioni del Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Comitato provvede inoltre a dare esecuzione alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci nell'ambito delle proprie attribuzioni; alla formazione e alla redazione dei conti, degli inventari, e dei bilanci che dovranno rimanere depositati presso la sede sociale a disposizione degli associati negli otto giorni precedenti la data di riunione dell'assemblea convocata per il loro esame e per la loro approvazione; alla redazione dell'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea; alla nomina ed all'assunzione del personale dipendente, determinandone altresì le mansioni e le retribuzioni; all'approvazione di eventuali convenzioni con enti pubblici e privati; all'autorizzazione di ogni tipo di contratto con terzi di natura reale o obbligatoria, mobiliare od immobiliare, per qualunque importo e per qualsiasi valore, senza limitazione alcuna, necessario od opportuno per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; al compimento, tramite il suo Presidente, od il Vice presidente, od il tesoriere, o altra persona all'uopo designata di tutte le operazioni bancarie, attive e passive, presso qualunque cassa, banca, o istituto di credito; ed a fare quant'altro necessario od opportuno per il raggiungimento dello scopo

dell'Associazione, con tutte le relative facoltà, in quanto non espressamente riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Spetta infine al comitato direttivo di predisporre il programma e di dare attuazione alle direttive dell'attività dell'Associazione in conformità degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea.

Art. 15 - Il Presidente del comitato direttivo

Il Presidente del comitato direttivo, e in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente eventualmente nominato, presiede il comitato e ne dirige l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato e dell'Assemblea dei soci e coordina i programmi dell'esperienza educativa.

Al Presidente del comitato direttivo, e in caso di sua assenza o impedimento al Vice presidente se nominato, spettano inoltre la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio, con tutti i poteri per l'esecuzione delle deliberazioni del comitato e dell'Assemblea in veste di legale rappresentante dell'Associazione, e con facoltà quindi in particolare di stipulare e sottoscrivere in nome e per conto dell'Associazione stessa tutti i contratti e le convenzioni approvati ed autorizzati dal Comitato o dall'Assemblea per lo svolgimento dell'Attività sociale, in quanto il comitato o l'Assemblea non abbiano diversamente stabilito, e di nominare avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di cassazione e di revocazione, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti approvati od autorizzati dal Comitato direttivo o dall'Assemblea.

Art. 16 - Libri obbligatori

Oltre alla tenuta delle scritture di cui agli articoli 13, 14 e 16 del D.Lgs. 117/2017 ed agli altri libri e scritture previste dalla legge, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato direttivo e, ove nominato, dell'organo di controllo.

Tutti i predetti libri e scritture sono tenuti a cura del comitato direttivo, fatta eccezione per il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo che è tenuto da quest'ultimo organo.

TITOLO IV

LE RISORE ECONOMICHE

Art. 17 - Patrimonio, entrate, rendiconto, utili e avanzi

L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo

svolgimento della sua attività da:

- a) quote ed eventuali contributi associativi deliberati dalla Assemblea e contribuzioni volontarie di aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) retta giornaliera a carico degli utenti applicata per ogni giorno di apertura del servizio;
 - i) le raccolte di fondi effettuate in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
 - j) ogni altra entrata utile al perseguimento degli scopi associativi e compatibile con la normativa vigente in materia;
- Finché l'Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione per qualsiasi altra causa del rapporto associativo; così come gli associati stessi non possono ripetere le quote associative ed i contributi eventualmente versati all'associazione.

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio, ivi compreso quello di provvedere all'investimento del denaro che perverrà all'Associazione, nel modo che riterrà più opportuno e congruo per il conseguimento degli scopi sociali.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Gli utili - avanzi di gestione - eventualmente maturati dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 - Scioglimento Associazione e Devoluzione dei beni

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione, e delibererà sulla devoluzione del patrimonio sociale, con le maggioranze previste dal presente statuto in conformità alle disposizioni stabilite dall'art 9 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO V

BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Art. 19 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno verrà predisposto a cura del Comitato Direttivo il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale relativi all'esercizio precedente, redatti ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il successivo 30 Aprile.

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale, così come predisposti dal Comitato direttivo, dovranno essere messi a disposizione per la consultazione degli associati, presso la sede sociale nei dieci giorni antecedenti la seduta di approvazione, con la possibilità di essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 20 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, che può essere costituito in forma collegiale o monocratica, è nominato dall'Assemblea al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 art. 2397 c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di Controllo definisce con proprio regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di propria competenza ed i suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e partecipare alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea.

Art. 21 - Revisore legale dei conti

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti al

quale è affidato il controllo contabile e di bilancio dell'Associazione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in questo caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

VOLONTARI E COLLABORATORI

Art. 22 - Generalità

L'Associazione riconosce l'importanza ed il valore del Volontariato si avvale, nel rispetto dei principi ed entro i limiti di cui al titolo III del D.Lgs. 117/2017, dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali sia:

- ricorrendo direttamente all'attività prestata da volontari secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 117/2017;
- stipulando accordi e/o convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato previste Capo I del Titolo V del decreto legislativo n. 117/2017, in accordo con le Parrocchie del Vicariato di Bormio e la Caritas diocesana.

I volontari prestano la loro attività in favore delle persone beneficiarie dei servizi offerti dalla Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, commi 3 e 4 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 bis - Controversie

Le eventuali controversie sociali tra i soci, e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, in quanto non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, alla competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo di comune accordo dai primi due, ed in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Il Collegio giudicherà "pro bono et aequo" e senza formalità di procedura, salva tuttavia la facoltà delle parti di

ricorrere all'autorità giudiziaria

Art. 23 -

Norme sull'estinzione e sulla devoluzione del patrimonio

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Nel caso in cui lo scopo istituzionale sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve adeguare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento, la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dalle altre norme di legge.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 117/2017 e in via residuale alle norme del codice civile in tema di associazioni, alle altre leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Erminio Andreola

F.to Franco Cederna Notaio